



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza

Piazza IV Novembre

Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 01-07-2015

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 1 COMMI 611 E 612 LEGGE N. 190/2014)

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio alle ore 19:00, presso , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ROSSI GIORDANO	P	CROCE ANDREA	P
CERI ANTONELLA	P	DAL ZOTTO DANIELA	P
LORENZATO CHIARA	P	CORTELLETTI LUIGI	P
VESENTINI PAOLO	P	CERIBELLA TERESA	P
FERRANTE RAFFAELE	P	PIZZOLATO ALBERTO	P
BUSA FIORENZO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 1 COMMI 611 E 612 LEGGE N. 190/2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco che illustra il piano di razionalizzazione per ciascuna delle società partecipate.

Ultimata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Cortelletti: Dichiara che il Suo gruppo politico si asterrà dalla votazione perchè avrebbe preferito un Piano più dettagliato, con delle soluzioni specifiche per la Società Impianti Astico in quanto la stessa risulta composta da soli amministratori e, secondo la normativa, rientrerebbe tra le società da sopprimere..

Sindaco: Non si possono stabilire delle soluzioni specifiche nel caso della società Impianti Astico; il singolo Comune non può assumere da solo alcun provvedimento in merito, ma le soluzioni devono essere condivise da tutti gli Enti interessati Soci detentori di altre quote societarie.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha imposto a regioni, province, enti locali, camere di commercio, università e autorità aeroportuali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società partecipate che possa produrre risultati già entro la fine dell'anno 2015;

Visto, in particolare, il comma 611 della L. 190/2014, il quale dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31/12/2015;

Atteso che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare tale "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;



- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Preso atto che il successivo comma 612 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, definiscano e approvino entro il 31 marzo 2015, un piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente;

Successivamente entro il 31 marzo 2016, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e quindi pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Vista l'allegata relazione tecnica che espone diffusamente la ricognizione delle partecipazioni dirette del Comune di Velo D'Astico, la natura giuridica delle società partecipate dall'Ente e per ogni società, alla luce delle disposizioni di legge sopra richiamate, approfondisce possibili scenari di razionalizzazione.

Ritenuto, pertanto, di assumere le seguenti azioni di razionalizzazione per le singole società:

Alto Vicentino Servizi s.p.a.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

Motivazioni del mantenimento: società che eroga un Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Modalità e tempi di attuazione delle azioni di razionalizzazione: la società ha già attuato un piano di contenimento dei costi del personale nel corso del 2014 su indicazione dell'Assemblea di coordinamento. Nel 2015 si attendono i risultati di contenimento dei costi, conseguenti all'avvenuto affidamento alla società partecipata indiretta Viveracqua s.c.ar.l. dell'attività di centrale di acquisto; tale ultima società, infatti, è stata incaricata di esperire le procedure di gara per la fornitura di beni e servizi per tutti gli enti soci, conseguendo, in tal modo, economie di scala. Un contenimento dei costi potrà derivare anche dall'iniziativa di esternalizzare alla medesima società partecipata indiretta i servizi di analisi acqua, che in tal modo verrebbero centralizzati in un'unica struttura operativa.

Indirizzi di razionalizzazione: Minori esborsi per la fornitura di beni e servizi, nonché minori costi per il servizio di analisi delle acque.

Impianti Astico s.r.l.

La società rientra nel criterio b) dell'art. 611 della L. 190/2014 che prevede la " soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". La società, infatti, non ha dipendenti diretti e svolge la propria attività con il personale della partecipata indiretta Energie Rinnovabili Alto Vicentino s.r.l. (ERAV S.r.l.), new-co operativa dal 2015, che opera esclusivamente a favore di Impianti Astico s.r.l. e Agno Impianti s.r.l. mediante un apposito contratto di service.

Però bisogna considerare, visto il parere dello Studio Legale Associato Casa Sebastiano Ferasin e del consulente Dott. Eberle Cristiano del 20/04/2015 (acquisito al ns. prot. n. 1691 del 24/03/2015), in riferimento ad Impianti Astico s.r.l. quanto segue:



a) Le società impianti sono società in utile, e che anzi senza tema di smentita possono essere considerate società “floride”. La Impianti Astico, quanto ai dati di bilancio relativi all’anno 2014, a fronte di un fatturato di circa 2,7 milioni di euro, ha un utile lordo di circa 1,7 milioni di euro e un utile netto nel 2014 di più di un milione di euro; mentre la Impianti Agno a fronte di un fatturato di circa 1,4 milioni di euro, ha un utile lordo di circa 780 mila euro e un utile netto di circa 530 mila euro; non ci pare vi sia alcun dubbio che la normativa (tantomeno se letta come necessità di liquidazione della società) non può essere interpretata nel senso di dismettere società tanto efficienti solo perché in ipotesi rientranti in uno dei criteri esemplificativi indicati dalla normativa, posto che la normativa ha indicato tale criterio al fine di eliminare le società non “utili”;

b) Del resto, tali società hanno un costo degli organi di amministrazione (del CDA in entrambi i casi), pari a circa 6.000 euro per la Impianti Astico e pari a circa 8.000 euro per la Impianti Agno. Il rapporto percentuale rispetto all’utile è finanche irrisorio.

In questo quadro, e cioè considerando la presenza di un alto fatturato delle società (il che fa escludere che si tratti di società inattive) e la presenza di utile (il che fa escludere in radice che si tratti di società gestite male), la circostanza di non avere dipendenti costituirebbe di per sé in realtà una possibile ragione non solo del mantenimento delle quote nella società, ma esprime per converso la efficienza delle medesime.

Si tratterebbe di società prive di dipendenti con utili del tutto “eccezionali”: la norma, pertanto, né sotto il profilo letterale (trattandosi di criteri esemplificativi finalizzati al raggiungimento di un obiettivo), né sistematico può essere interpretata nel senso di imporre la liquidazione di società in utile e che anzi raggiungono utili tanto ragguardevoli senza dipendenti.

In sintesi, la normativa certamente non ha inteso obbligare ad intervenire su società che esprimono utili così consistenti e che nel contempo (si vedrà subito) perseguono finalità pubbliche.

In realtà, se ciò è vero di per sé in applicazione della normativa indicata, nel nostro caso, non possiamo non considerare che le società Impianti utilizzano i dipendenti di Erav srl.

La circostanza è ben nota agli enti locali soci: Erav srl è stata costituita in un’ottica di efficienza e di riduzione di spese.

Infatti, a fronte di spese di amministrazione particolarmente basse con la costituzione di Erav srl si è inteso:

A) Superare il rapporto di service con AVS (le ragioni di tale scelta erano doverose e naturali, dovendosi rendere tali società autonome e gestite con personale dedicato e dipendente formalmente e sostanzialmente dalle società Impianti);

B) Evitare di duplicare le spese che si sarebbero dovute sostenere assumendo le medesime figure (un tecnico, personale amministrativo etc.) per ognuna delle società. La costituzione di una società (Erav appunto) con costi di amministrazione limitatissimi al fine di svolgere il servizio di “service” a favore di entrambe, rende le spese alquanto limitate.

Preme rilevare che i dati di bilancio di tali società avrebbero anche forse autorizzato di assumere personale in ognuna delle società impianti: si è ritenuto di evitare tale duplicazione proprio per ragioni di risparmio e razionalizzazione delle risorse.

Il risultato raggiunto è che a fronte di un fatturato superiore ai tre milioni di euro, le società impianti hanno un costo di service (comprensivo non solo del personale, ma anche delle spese amministrative etc) pari a circa 330.000 euro e cioè circa il 10% del fatturato.



Ed, anzi, rispetto al costo del service fornito da AVS (circa 430.000,00 euro), si è prodotto un risparmio di circa 100.000 euro annui.

Pertanto, la costituzione di Erav finalizzata statutariamente a fornire il service alle società impianti si è posta in una ottica di razionalizzazione e diminuzione delle spese.

Va dunque ora chiarito come le finalità statutarie e l'attività svolta dalle società Impianti possano certamente essere considerate necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali: in tale ambito, sarà dato conto anche degli orientamenti della recente prassi degli enti che – tenendo conto della Legge di Stabilità 2015 – ritengono di mantenere le proprie partecipazioni nelle società (in alcuni casi anche se costituite di soli amministratori).

C) L'attività svolta dalle società Impianti e la possibile inclusione tra le attività “necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali”.

Appare necessario approfondire il tema relativo agli scopi sociali delle società Impianti.

Come noto, l'attività caratteristica e preponderante delle società riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (prevalentemente idroelettrica per la società Impianti Astico, esclusivamente idroelettrica per la Agno).”

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella Società.

Motivazioni del mantenimento: la società Impianti Astico s.r.l. pur ricadendo nel criterio di razionalizzazione enunciato sub.b) del comma 611, non vi è dubbio, che persegua un fine prettamente istituzionale riferibile agli Enti Locali soci. La stessa, ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 113 del T.U.EE.LL., detiene in proprietà le infrastrutture idriche che, obbligatoriamente, devono essere messe a disposizione del gestore unico.

Nondimeno la società produce utili, distribuisce dividendi ed i comuni aderenti non sono mai stati chiamati a ripianare perdite.

Indirizzi di razionalizzazione: Nel corso del 2015 si procederà alle operazioni necessarie ad attuare le previsioni legislative, anche per ciò che riguarda le possibili razionalizzazioni, in accordo con i comuni detentori delle altre quote societarie.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

Motivazioni del mantenimento: società che eroga un Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Modalità e tempi di attuazione delle azioni di razionalizzazione: la società con decorrenza 01/04/2015 ha effettuato la fusione per incorporazione di Greta Alto Vicentino s.r.l. a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. in Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

La fusione dovrebbe comportare consistenti risparmi, come evidenziato nei documenti depositati agli atti. Si ritiene quindi per l'anno 2015 di non proporre ulteriori azioni di razionalizzazione, ma monitorare attentamente i risultati della fusione anche in termini di risparmi.

Indirizzi di razionalizzazione: Attuare risparmi derivanti dalla razionalizzazione organizzativa e dalla realizzazione di economie di scala e di scopo conseguenti alla fusione per incorporazione.

FTV - Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine s.p.a.

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella Società



Motivazioni del mantenimento: La società gestisce la quasi totalità delle linee extraurbane della provincia di Vicenza. Si ritiene di mantenere la partecipazione nella Società in quanto il trasporto pubblico è un servizio fondamentale per i cittadini e gli istituti scolastici presenti in città.

Indirizzi di razionalizzazione: La società è amministrata da un Amministratore Unico e si avvale di n. 294 dipendenti di cui un dirigente. La società non ricade dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) ("società composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione.

Nel corso del 2015 si procederà alle operazioni necessarie ad attuare le previsioni legislative, anche per ciò che riguarda le possibili razionalizzazioni, in accordo con i comuni detentori delle altre quote societarie

Pasubio Tecnologie Srl

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella Società

Motivazioni del mantenimento: La società a totale partecipazione pubblica è una società strumentale nel campo dell'Information Communication Technology (ITC). La stessa è titolare di specifica autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice delle Comunicazioni; l'attività connessa all'installazione ed alla fornitura di reti e servizi deve essere resa ad uso esclusivo dei soci per adempiere ad obblighi di comunicazione elettronica stabiliti dalla normativa di settore.

Modalità e tempi di attuazione delle azioni di razionalizzazione e risparmi da conseguire: gli obiettivi riguardano la trasformazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione a tre componenti in Amministratore Unico; i risparmi sono quantificati nei minori esborsi per la carica di amministratore Unico rispetto a quelli per il consiglio di Amministrazione.

Visti:

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;

Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica, Dott.ssa Chiara Lorenzato;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Chiara Lorenzato;

Con voti favorevoli 8; astenuti 3 (Cortelletti, Ceribella, Pizzolato)

DELIBERA

1) **di approvare** il piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni come segue:



Alto Vicentino Servizi s.p.a.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

Motivazioni del mantenimento: società che eroga un Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Modalità e tempi di attuazione delle azioni di razionalizzazione: la società ha già attuato un piano di contenimento dei costi del personale nel corso del 2014 su indicazione dell'Assemblea di coordinamento. Nel 2015 si attendono i risultati di contenimento dei costi, conseguenti all'avvenuto affidamento alla società partecipata indiretta Viveracqua s.c.ar.l. dell'attività di centrale di acquisto; tale ultima società, infatti, è stata incaricata di esperire le procedure di gara per la fornitura di beni e servizi per tutti gli enti soci, conseguendo, in tal modo, economie di scala. Un contenimento dei costi potrà derivare anche dall'iniziativa di esternalizzare alla medesima società partecipata indiretta i servizi di analisi acqua, che in tal modo verrebbero centralizzati in un'unica struttura operativa.

Indirizzi di razionalizzazione: Minori esborsi per la fornitura di beni e servizi, nonché minori costi per il servizio di analisi delle acque.

Impianti Astico s.r.l.

La società rientra nel criterio b) dell'art. 611 della L. 190/2014 che prevede la “ soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. La società, infatti, non ha dipendenti diretti e svolge la propria attività con il personale della partecipata indiretta Energie Rinnovabili Alto Vicentino s.r.l. (ERAV S.r.l.), new-co operativa dal 2015, che opera esclusivamente a favore di Impianti Astico s.r.l. e Agno Impianti s.r.l. mediante un apposito contratto di service.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella Società.

Motivazioni del mantenimento: la società Impianti Astico s.r.l. pur ricadendo nel criterio di razionalizzazione enunciato sub. b) del comma 611, non vi è dubbio, che persegua un fine prettamente istituzionale riferibile agli Enti Locali soci. La stessa, ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 113 del T.U.EE.LL., detiene in proprietà le infrastrutture idriche che, obbligatoriamente, devono essere messe a disposizione del gestore unico.

Nondimeno la società produce utili, distribuisce dividendi ed i comuni aderenti non sono mai stati chiamati a ripianare perdite.

Indirizzi di razionalizzazione: Nel corso del 2015 si procederà alle operazioni necessarie ad attuare le previsioni legislative, anche per ciò che riguarda le possibili razionalizzazioni, in accordo con i comuni detentori delle altre quote societarie.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

Motivazioni del mantenimento: società che eroga un Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Modalità e tempi di attuazione delle azioni di razionalizzazione: la società con decorrenza 01/04/2015 ha effettuato la fusione per incorporazione di Greta Alto Vicentino s.r.l. a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. in Alto Vicentino Ambiente s.r.l..

La fusione dovrebbe comportare consistenti risparmi, come evidenziato nei documenti depositati agli atti. Si ritiene quindi per l'anno 2015 di non proporre ulteriori azioni di razionalizzazione, ma monitorare attentamente i risultati della fusione anche in termini di risparmi



Indirizzi di razionalizzazione: Attuare risparmi derivanti dalla razionalizzazione organizzativa e dalla realizzazione di economie di scala e di scopo conseguenti alla fusione per incorporazione.

FTV - Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine s.p.a.

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella Società

Motivazioni del mantenimento: La società gestisce la quasi totalità delle linee extraurbane della provincia di Vicenza. Si ritiene di mantenere la partecipazione nella Società in quanto il trasporto pubblico è un servizio fondamentale per i cittadini e gli istituti scolastici presenti in città.

Indirizzi di razionalizzazione: La società è amministrata da un Amministratore Unico e si avvale di n. 294 dipendenti di cui un dirigente. La società non ricade dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) ("società composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione.

Nel corso del 2015 si procederà alle operazioni necessarie ad attuare le previsioni legislative, anche per ciò che riguarda le possibili razionalizzazioni, in accordo con i comuni detentori delle altre quote societarie.

Pasubio Tecnologie Srl

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella Società

Motivazioni del mantenimento: La società a totale partecipazione pubblica è una società strumentale nel campo dell'Information Communication Technology (ITC). La stessa è titolare di specifica autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice delle Comunicazioni; l'attività connessa all'installazione ed alla fornitura di reti e servizi deve essere resa ad uso esclusivo dei soci per adempiere ad obblighi di comunicazione elettronica stabiliti dalla normativa di settore.

Modalità e tempi di attuazione delle azioni di razionalizzazione e risparmi da conseguire: gli obiettivi riguardano la trasformazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione a tre componenti in Amministratore Unico; i risparmi sono quantificati nei minori esborsi per la carica di amministratore Unico rispetto a quelli per il consiglio di Amministrazione.

2) di dare atto che a corredo del Piano è allegata al presente provvedimento apposita relazione tecnica (**allegato sub.A**), parte integrante e sostanziale;

3) di pubblicare il Piano nel sito internet comunale e di trasmetterlo alla Sezione regionale di controllo del Veneto della Corte dei Conti;

4) di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime legalmente espressa.



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 26-06-15

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 26-06-15

allegato a) deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

COMUNE DI VELO D'ASTICO
Provincia di Vicenza

**RELAZIONE TECNICA A I SENSI DELL'ART. 1, COMMI 611
E 612 LEGGE 190/2014**

LA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL 'ART. 3 COMMA 27 L. 244/2007

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge Finanziaria 2008) disponeva, all'art. 3 comma 27, che le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 non potessero costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né potessero assumere o mantenere in dette società partecipazioni dirette o indirette, ancorché di minoranza; il citato comma ammetteva invece la costituzione di società per la produzione di servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del citato decreto n. 165/2001.

Alla luce e in adempimento di questa disposizione, l'Amministrazione comunale di Velo D'Astico, con deliberazione consiliare n. 40 del 16.12.2010, ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni del comune nelle società e per le motivazioni di seguito riportate:

Alto Vicentino Servizi Spa

Oggetto sociale: Gestione del Servizio idrico integrato

Percentuale di partecipazione: 0,971%

Motivazione del mantenimento della partecipazione:
attività di interesse economico generale

Impianti Astico Srl

Oggetto sociale: costruzione, gestione e manutenzione delle reti e degli impianti idrici, strumentali ai servizi di trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica

Percentuale di partecipazione: 3,182%

Motivazione del mantenimento della partecipazione:
attività di interesse economico generale

Alto Vicentino Ambiente Spa

Oggetto sociale: Gestione dei rifiuti urbani e speciali di tutte le categorie, progettazione, costruzione e gestione degli impianti per tali attività e altri servizi di igiene ambientale

Percentuale di partecipazione: 1,32%

Motivazione del mantenimento della partecipazione:
attività di interesse economico generale

Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine F.T.V. Spa

Oggetto sociale: Attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo ferrovie, autolinee, filovie, tramvie sotterranee e impianti a fune in genere

Percentuale di partecipazione: 0,0288%

Motivazione del mantenimento della partecipazione:
attività di interesse economico generale

Pasubio Tecnologia Srl

Oggetto sociale: gestione dei servizi agli enti locali nel campo dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni.

Percentuale di partecipazione: 1,71%

Motivazione del mantenimento della partecipazione:

attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità dell'amministrazione

Alla data della presente relazione tecnica, il Comune di Velo D'Astico detiene direttamente quote di partecipazione nelle seguenti società:

Alto Vicentino Servizi Spa

quota: 0,971% capitale sociale € 2.167.227,00

Impianti Astico Srl

quota: 3,182% capitale sociale € 379.666,00

Alto Vicentino Ambiente Srl

quota: 1,32% capitale sociale € 3.526.199,00

Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine F.T.V. –

quota: 0,0276% capitale sociale € 7.975.290,84

Pasubio Tecnologia Srl

quota: 1,6578% capitale sociale € 42.645,00

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' AI SENSI DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), all'art. 1 comma 612, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 27-29, della Legge finanziaria 2008 e dall'art. 1 comma 569 (proroga dei termini di cui al citato comma 29 Finanziaria 2008) della legge 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), gli enti locali [...] a decorrere dal 1° gennaio 2015 avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma individua una serie di criteri, non esaustivi, alla luce dei quali procedere alla razionalizzazione:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

LA LETTURA COORDINATA DELLE DUE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Dalla lettura del dispositivo, come appena riportato, si rileva quanto segue:

1. il richiamo al comma 27 della Legge Finanziaria 2008 riporta l'attenzione sulle due fattispecie di attività ammesse ai fini del mantenimento della partecipazione in una società :

a) attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

b) attività di interesse economico generale.

Con riferimento a questa seconda fattispecie, la Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza n. 199 del 2014, ha avuto modo di riconoscere la corrispondenza tra l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica" o "servizio di interesse generale" dell'Ente Locale e quella di "servizio di interesse economico generale", espressione utilizzata e definita in particolare nel Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (TFUE).

A sua volta il legislatore, in primis con l' art. 112 del Testo unico degli enti locali (TUEL), ha espressamente definito i "servizi pubblici locali" (SPL) come quei servizi pubblici che "abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"; anche la giurisprudenza (si veda ad es. Consiglio di Stato, sentenza n. 2605/2001) ha puntualizzato che per "servizio pubblico" debba intendersi "qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di una utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi".

Segue poi la pronuncia del 2003 (n. 2024/2003) in cui si chiosa che rientra nella nozione di servizio pubblico locale "qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale".

Infine, con la novellazione degli artt. 113 e 113 bis TUEL ad opera della Legge Finanziaria 2004 che ha introdotto l'unico rilevante distinguo - informato ai principi comunitari – tra "SPL a rilevanza economica" e "SPL privi di rilevanza economica", si è definitivamente superata la dicotomia introdotta con la legge Finanziaria 2002 tra "Servizi pubblici a rilevanza industriale" e "servizi pubblici privi di rilevanza industriale".

Non vi è dubbio, dunque, che la fattispecie che nel comma 27 della legge Finanziaria per il 2008 era annoverata con l' espressione "società che producono servizi di interesse generale" deve essere ricondotta al punto sub *d*) del comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 "società di servizi pubblici locali a rilevanza economica", in relazione ai quali la citata disciplina indica, tra gli altri, il criterio dell'aggregazione tra società.

Ne consegue che il requisito di indispensabilità è da ricercarsi e verificarsi esclusivamente con riferimento alle società che producono beni e servizi per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. l'oggetto dell'indispensabilità, nella formulazione del comma 611, non è perfettamente sovrapponibile a quello della stretta necessità di cui alla formulazione del comma 27: infatti nel comma 27 ad essere strettamente necessarie sono le attività poste in essere dalla società mentre nel comma 611 ad essere indispensabili sono le partecipazioni e le società.

L'unica lettura possibile, al fine di dare rilievo alla diversa formulazione delle due norme, è quella di ritenere che con la formulazione del comma 611 si voglia ammettere il mantenimento della partecipazione alla società solamente quando questa sia indispensabile per ottenere un certo tipo di beni e servizi funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Diversa la formulazione del comma 27 che ammetteva il mantenimento della partecipazione purché i beni e servizi fossero strettamente necessari, quindi non indispensabili.

3. non è mero esercizio esegetico, ma corretta attribuzione del significato al lessico utilizzato dal legislatore ritenere che nella formulazione della legge finanziaria 2008 (attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" al perseguimento dei fini), il requisito richiesto fosse meno pregnante e l'indagine fosse da condurre in ordine all'aspetto qualitativo del perseguimento delle finalità proprie di una pubblica amministrazione (avvalendosi delle prestazioni rese dalla società partecipata si perseguono le finalità pubbliche in modo migliore); la terminologia utilizzata dal legislatore nel citato comma 611 - "indispensabili" - richiede invece di verificare che le attività di produzione di beni e servizi della società partecipata siano condizione *sine qua non* per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. nella formulazione della legge finanziaria 2008 non era espressamente previsto che la ricognizione riguardasse le partecipazioni sia dirette che indirette in società, facendo assumere all'Amministrazione comunale di Velo D'Astico l'intendimento di verificare e disporre solamente in merito alle società in cui fossero detenute partecipazioni dirette.

La formulazione del comma 611 della Legge di Stabilità 2015, invece, dispone espressamente che la razionalizzazione delle società interessi le partecipazioni societarie possedute dalle amministrazioni sia direttamente che indirettamente e comunque per quest'ultimo caso, in nessuna società partecipata direttamente che abbia a sua volta partecipazioni in altre società, il Comune di Velo D'Astico detiene un numero di quote tale per cui la società sia da quest'ultimo controllata ai sensi dell'art. 2359 cc; pertanto, in alcuna misura il Comune di Velo D'Astico può decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette.

LA NATURA GIURIDICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI VELO D'ASTICO

Al fine della corretta applicazione dei criteri indicati dal sopra citato comma 611 per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, è necessario indagare la natura giuridica delle società nelle quali il comune di Velo D'Astico detiene partecipazioni dirette, al fine di ascrivere le società stesse nelle diverse tipologie di società prese in considerazione dal legislatore.

Alto Vicentino Servizi Spa

Natura giuridica: società che eroga il SPL a rilevanza economica di gestione del servizio idrico integrato;

Impianti Astico Srl

Natura giuridica: Società patrimoniale costituita per la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 113 TUEL

Alto Vicentino Ambiente Srl

Natura giuridica: Società che eroga il SPL a rilevanza economica di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine F.T.V. Spa

Natura giuridica: Società di capitali che opera nel settore del trasporto di persone e cose; in particolare svolge un SPL di trasporto extraurbano

Pasubio Tecnologia Srl

Natura giuridica: società strumentale che eroga servizi ai comuni soci nel campo dei sistemi informatici

IL RAPPORTO FUNZIONALE TRA LE SOCIETA' PARTECIPATE E IL COMUNE DI VELO D'ASTICO

Si tratta ora di verificare il rapporto funzionale tra le società sopra elencate e il Comune di Velo D'Astico:

Alto Vicentino Servizi s.p.a.

Rapporto funzionale con il Comune di Velo D'Astico:

Eroga un SPL sul territorio del comune di Velo D'Astico in forza di un affidamento in house providing

Impianti Astico Srl

Rapporto funzionale con il Comune di Velo D'Astico:

Società patrimoniale costituita per la gestione del servizio idrico integrato sul territorio del Comune di Velo D'Astico

Alto Vicentino Ambiente Spa

Rapporto funzionale con il Comune di Velo D'Astico:

Eroga un SPL sul territorio del comune di Velo D'Astico in forza di un affidamento in house providing

Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine F.T.V. Spa

Rapporto funzionale con il Comune di Velo D'Astico:

Non eroga un SPL sul territorio del comune di Velo D'Astico oggetto di affidamento da parte di quest'ultimo

Pasubio Tecnologia Srl

Rapporto funzionale con il Comune di Velo D'Astico società strumentale che eroga servizi ai comuni soci nel campo dei sistemi informatici

**LA POSSIBILITA' DI ASSUMERE PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL MANTENIMENTO
DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Partecipazioni dirette

Ancorché il ruolo degli enti locali rimanga centrale, dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Cost., la norma risulta derogata per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, le cui funzioni di organizzazione sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011).

In tal caso, anche nell'ipotesi (puramente scolastica) che il Comune detenesse il controllo di una società che gestisce un SPL a rete, tale Comune non sarebbe in grado di determinare né l'affidamento del servizio né la sua revoca.

Inoltre, la circostanza che le società che erogano un SPL a rete nelle quali il Comune detiene partecipazioni siano affidatarie del servizio in house providing rende concretamente non percorribile l'ipotesi di cessione delle quote stesse: questa modalità di affidamento del SPL comporta che la società "realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" (art. 113 TUEL), con la conseguenza che la cessione "incontrollata" delle quote da parte dei comuni soci potrebbe comportare la perdita di uno dei presupposti per la modalità di gestione prescelta.

Partecipazioni indirette

In nessuna società partecipata direttamente che abbia a sua volta partecipazioni in altre società, il Comune di Velo D'Astico detiene un numero di quote tale per cui la società sia da quest'ultimo controllata ai sensi dell'art. 2359 cc; pertanto, in alcuna misura il Comune di Velo D'Astico può decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette.

Il Consiglio di Stato conferma questa impostazione, precisamente nel senso dell'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del singolo Comune socio che non detenga il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (cfr pareri della Corte dei Conti Lombardia 46/2007 e 20/2009).

Nondimeno, sia in sede di redazione del presente documento sia e tanto più in sede di adozione del piano di cui al comma 612, rimane comunque la facoltà di suggerire possibili ipotesi operative finalizzate alla razionalizzazione delle partecipazioni indirette, quand'anche il Comune di Velo D'Astico non abbia gli strumenti giuridici per poter legittimamente incidere su queste ultime.

SCENARI DI RAZIONALIZZAZIONE POSSIBILI

Alla luce dei criteri dettati dal sopra citato comma 611 nonché delle considerazioni poc'anzi svolte in ordine alla possibilità e/o opportunità (in relazione ai requisiti per l'affidamento in house) di assumere provvedimenti relativi al mantenimento o meno delle partecipazioni dirette in società, di seguito si riportano gli scenari possibili in ordine alla razionalizzazione delle società partecipate direttamente dal Comune di Velo D'Astico.

In primo luogo, è auspicabile che, laddove la gestione del servizio pubblico locale avvenga attraverso il modello dell'in house providing, sia prescelta, ai fini dell'esercizio del controllo analogo (requisito richiesto dall'art. 113 TUEL), l'istituzione, tramite modifica statutaria ed apposito patto parasociale, di apposita "Assemblea di coordinamento", cioè di un organo

collegiale imperfetto, esterno alla società e formato dai rappresentanti di tutti gli enti soci, avente come finalità appunto l'esercizio del potere di "controllo analogo".

Attualmente, tale organismo è presente solo per la società Alto Vicentino Servizi spa, società alla quale è stata affidata in house providing la gestione del servizio idrico integrato: lo Statuto della società prevede, infatti, la costituzione di tale assemblea di coordinamento.

Tale proposta appare viepiù opportuna in un periodo storico nel quale è necessario che gli obiettivi gestionali delle società sia definiti congiuntamente in un apposito "tavolo di concertazione" (art. 147 quater del TUEL); tale organismo potrebbe rappresentare anche la sede opportuna per definire posizioni condivise in merito alle sorti delle partecipazioni indirette.

ALTO VICENTINO SERVIZI Spa - ALTO VICENTINO AMBIENTE Srl.

Trattasi, come già evidenziato, di società che erogano servizi pubblici locali a rilevanza economica sul territorio del Comune di Velo D'Astico, entrambe in forza di un affidamento in house providing.

Di entrambe tali società si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione societaria, in quanto:

- esse erogano servizi in ambiti sicuramente strategici e di gestione obbligatoria (si argomenti dagli stessi contenuti delle funzioni fondamentali dei Comuni), quali quelli del servizio idrico integrato (AVS) e del ciclo integrato dei rifiuti (AVA);

- tali servizi, come detto, sono gestiti in house providing, tramite affidamento in un caso effettuato dall'Autorità d'ambito (servizio idrico integrato) e nell'altro direttamente dal Comune (per il ciclo integrato dei rifiuti; peraltro, dopo la costituzione dell'autorità d'ambito con il Consiglio di bacino, sarà possibile un affidamento unico su tutto il territorio di riferimento); tali società, infatti, sono partecipate da molti Comuni proprio con la finalità di una gestione omogenea e condivisa per macro ambiti territoriali;

- la scelta di gestione di tali servizi attraverso il modello dell'in house providing, oltre ad essere legittimata da apposita consultazione referendaria, comporta la necessità del mantenimento della partecipazione comunale.

L'indispensabilità del mantenimento della partecipazione non esclude che, per altra via, possano essere valutate forme di razionalizzazione.

Ma anche a tale proposito, la diversa natura delle attività oggetto del SPL, la diversa durata dell'affidamento (2026 per AVS Spa e 2029 per AVA Srl) nonché la diversa compagine societaria e dunque il diverso territorio servito (peraltro oggetto di scelte che non competono ai Comuni soci, ma, come detto, alle Autorità d'ambito) portano a non ritenere perseguibile la scelta della costituzione di una società multiutility.

Rafforza questa soluzione operativa l'introduzione dell'art. 149 bis nel D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia") che dispone che "Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente", riservando, così, fin d'ora un preciso destino all'attuale gestione del Servizio idrico integrato.

Con riferimento all'ipotesi di cessione delle quote, si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo "partecipazioni dirette" per le società "in house providing".

Con riguardo invece alle partecipazioni indirette, in questa sede si dà atto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è svolta da Alto Vicentino Ambiente Srl, anche tramite società di cui possedeva le intere quote del capitale sociale, GRETA Alto Vicentino s.r.l.. Anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 190, si è proceduto alla fusione per incorporazione

di GRETA Alto Vicentino Srl. (detenuta al 100% da Alto Vicentino Ambiente Srl) in Alto Vicentino Ambiente Srl che, come da dichiarazione di quest'ultima, è efficace ed operativa dal 1.04.2015; in tal modo si è razionalizzata la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, accorpando in un'unica società l'intera gestione.

La verifica in ordine ad amministratori e dipendenti: entrambe le società (Alto Vicentino Servizi Spa e Alto Vicentino Ambiente Srl) sono amministrate da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti; le società, come risulta possibile considerare in base ai rispettivi territori di competenza e agli utenti serviti e confermare con i dati dei rispettivi bilanci in ordine alle spese di personale, hanno ciascuna un numero di dipendenti, tra i quali ognuna uno di livello dirigenziale, senza dubbio superiore a quello degli amministratori.

Le due società in esame non ricadono dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) ("società composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione.

IMPIANTI ASTICO Srl

La società Impianti Astico Srl è una società patrimoniale completamente pubblica costituita ai sensi dell'art. 113 comma 13 TUEL, nella quale gli enti soci hanno conferito le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione del Servizio idrico integrato.

La verifica in ordine ad amministratori e dipendenti: la società Impianti Astico Srl è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti; la società non ha personale dipendente ma svolge la propria attività con il personale della partecipata indiretta Energie Rinnovabili Alto Vicentino Srl

La situazione oggettiva è dunque così delineata:

- la società non ha dipendenti
- la società non eroga un servizio pubblico locale, benché detenga le reti comprensoriali (ex consortili) destinate al servizio idrico integrato gestito da Alto Vicentino Servizi Spa.

Tanto premesso, si ritiene che la società Impianti Astico Srl ricada nel criterio di razionalizzazione enunciato sub b) dal comma 611 ("soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti").

Giova in questa sede ricordare che la società Impianti Astico è partecipata da 24 soci, tutti con personalità giuridica pubblica, e che il Comune di Velo D'Astico rappresenta il 3,182% della compagine sociale; tutto ciò che segue costituisce pertanto una rappresentazione degli scenari possibili, non potendo il Comune di Velo D'Astico da solo determinare la sorte della società.

Si tratta ora di individuare, compatibilmente con le norme di settore vigenti, i possibili istituti del diritto societario in forza dei quali procedere alla cessazione della Società, anche e soprattutto alla luce di due precisi elementi:

- la demanialità di reti e impianti del Servizio idrico integrato (SII), come sopra ampiamente argomentato;
- la società, in forza del suo ampio oggetto sociale, presenta inoltre nel suo patrimonio immobilizzazioni che non sono vincolate alla proprietà pubblica e non sono a disposizione del gestore del SII (in particolare, la società è proprietaria di centrali idroelettriche) ai sensi dell'art. 113 comma 13 TUEL. Si ritiene che tali impianti, come sarà argomentato in seguito, debbano seguire un processo diverso di

razionalizzazione, ancorché parte delle reti demaniali sia funzionale alla gestione delle centrali idroelettriche.

Innanzitutto bisogna tener presente il diverso regime giuridico delle reti e impianti già esistenti al momento dell'affidamento del Servizio idrico integrato al gestore Alto Vicentino Servizi Spa e quelli successivamente realizzati dal gestore stesso.

- le reti e gli impianti già esistenti alla data di affidamento della gestione del SII sono iscritte al patrimonio dell'ente proprietario e sono date in concessione gratuita al gestore del SII per tutta la durata dell'affidamento;

- le reti e gli impianti realizzati dal gestore e finanziate dalla tariffa durante il periodo di affidamento sono iscritte al patrimonio del gestore che alla fine dell'affidamento ha l'obbligo di restituire ai proprietari (cioè ai comuni soci).

Le reti e gli impianti iscritti al patrimonio di Impianti Astico Srl erano già esistenti al momento dell'affidamento della gestione del SII ad AVS Spa e pertanto, in caso di cessazione della società, tornerebbero pro quota in proprietà dei singoli soci che a loro volta le dovrebbero mettere a disposizione del gestore del SII (AVS Spa) in concessione gratuita per il periodo dell'affidamento.

Non è invece soggetto a vincoli di demanialità e può liberamente circolare sul mercato il rimanente patrimonio.

La società Impianti Astico Srl. pur ricadendo nel criterio di razionalizzazione enunciato sub.b) del comma 611, non vi è dubbio, che persegua un fine prettamente istituzionale riferibile agli Enti Locali soci. La stessa, ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 113 del T.U.EE.LL., detiene in proprietà le infrastrutture idriche che, obbligatoriamente, devono essere messe a disposizione del gestore unico.

Nondimeno la società produce utili, distribuisce dividendi ed i comuni aderenti non sono mai stati chiamati a ripianare perdite.

FTV Spa

La società F.T.V. Spa, di cui il Comune di Velo D'Astico detiene lo 0,0276% delle quote non eroga nel territorio comunale un SPL oggetto di affidamento da parte del comune stesso (il che comunque poco rileverebbe se non nel caso in cui si trattasse di affidamento secondo il modello in house providing); per completezza espositiva si dà atto che sul territorio comunale FTV Spa svolge servizio di trasporto extra-urbano di competenza provinciale.

Pur tuttavia si ritiene di mantenere la partecipazione nella Società in quanto il trasporto pubblico è un servizio fondamentale per gli abitanti di Velo D'Astico e gli istituti scolastici presenti nel territorio provinciale.

La verifica in ordine ad amministratori e dipendenti:

La società è amministrata da un Amministratore Unico e si avvale di n. 294 dipendenti di cui un dirigente. La società non ricade dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) ("società composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione.

Nel corso del 2015 si procederà alle operazioni necessarie ad attuare le previsioni legislative, anche per ciò che riguarda le possibili razionalizzazioni, in accordo con i comuni detentori delle altre quote societarie.

Pasubio Tecnologia Srl

La società Pasubio Tecnologia s.r.l., a totale partecipazione pubblica, è una società strumentale avente per oggetto sociale la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology (ICT), necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

La disciplina a cui soggiacciono le società strumentali è, ad oggi, contenuta nell'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 (c.d. "Decreto Bersani") ai sensi del quale, per evitare distorsioni della concorrenza, le società strumentali devono operare esclusivamente a favore dei soci e non possono erogare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.

Secondo la giurisprudenza amministrativa possono definirsi strumentali quei servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento.

Ed è questa la caratteristica su cui si fonda la distinzione tra società strumentale e società che eroga un SPL che mira per sua natura a soddisfare direttamente esigenze generali della collettività.

Infatti, la società strumentale Pasubio Tecnologia s.r.l. eroga direttamente agli enti pubblici soci quei servizi informatici destinati a far fronte ai bisogni dell'attività amministrativa interna (manutenzione hardware, software, della rete LAN etc...). Inoltre, la società, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle telecomunicazioni), è titolare di specifica autorizzazione ministeriale di tipo pubblico per l'installazione e fornitura di reti e servizi "ad uso esclusivo dei soci", per adempiere ad obblighi di comunicazione elettronica stabiliti dalla normativa di settore.

Mette conto, infatti, ricordare che:

a - ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), le autonomie locali "assicurano conto, infatti, ricordare che:

a - ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), le autonomie locali "assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

A partire dal 2006, pertanto, il rapporto tra PA e cittadino dovrebbe svolgersi "on line" e ciò contribuisce a cambiare sia il modo di lavorare della PA che l'approccio del cittadino alle istituzioni;

b - l'art. 24 comma 3 bis del D.L. 90/2014 dispone che le PA adottino un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione... Il piano deve prevedere una completa informatizzazione".

La verifica in ordine ad amministratori e dipendenti: la società Pasubio Tecnologia s.r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti; la società, come risulta possibile considerare alla luce dei soci per i quali è "strumentale" e dei dati di bilancio in ordine alle spese di personale, ha un numero di dipendenti senza dubbio superiore a quello degli amministratori; tra i dipendenti si annovera anche il direttore che ha un rapporto di lavoro a tempo parziale.

La società non ricade dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) ("società composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ROSSI GIORDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 10.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 01-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

Copia conforme all'originale.

Velo d'Astico, li 10.07.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA